

Edizione di venerdì 4 settembre 2015

ACCERTAMENTO

[La rinuncia all'adesione non spiana la strada all'induttivo](#)

di **Maurizio Tozzi**

IVA

[I criteri di territorialità dei servizi digitali nei rapporti B2B e B2C](#)

di **Marco Peirolo**

DICHIARAZIONI

[La regolarizzazione del codice attività nel modello Unico](#)

di **Federica Furlani**

CONTENZIOSO

[Avviso nullo se emesso prima dei 60 giorni](#)

di **Luigi Ferrajoli**

IVA

[Titoli abilitativi edilizi e regime IVA](#)

di **Cristoforo Florio**

BACHECA

[L'inquadramento dei collaboratori del terzo settore alla luce del Jobs Act](#)

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

ACCERTAMENTO

La rinuncia all'adesione non spiana la strada all'induttivo

di **Maurizio Tozzi**

La Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 16597 depositata il 7 agosto 2015**, è tornata sul tema dell'utilizzo delle medie di settore in sede di accertamento, effettuando delle importanti e pregnanti precisazioni e sottolineando soprattutto la necessità che accertamenti di tal guisa siano sempre adeguatamente supportati sul piano motivazionale.

La casistica è interessante in quanto i giudici della Commissione Regionale competente avevano respinto le doglianze del contribuente, confermando le ragioni del fisco, evidenziando come fosse giustificato l'accertamento ancorato allo scostamento tra le medie di ricarico del settore di appartenenza e quelle dichiarate nel caso di specie in forza di due elementi:

- in primo luogo, in considerazione della non congruità agli studi di settore;
- in secondo luogo, in quanto il contribuente **aveva sottoscritto un accertamento con adesione** con abbattimento del 50% dell'imponibile accertato, pur poi non avendo adempiuto al relativo pagamento facendo decadere l'opzione.

In sede di ricorso in Cassazione, il contribuente lamentava proprio la carenza di motivazione della sentenza di merito, evidenziando la necessità che ricorressero elementi "forti" per consentire un accertamento ancorato alle medie di settore. Nello specifico, era evidenziato che i giudici regionali non avevano minimamente valutato le osservazioni difensive tese a dimostrare il ridotto impiego lavorativo nell'anno per cause oggettive e documentate.

La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso di parte, ha anzitutto ribadito la propria posizione storica al riguardo, evidenziando come simili accertamenti sono consentiti anche in presenza di contabilità formalmente corretta quando però **sia evidente che i risultati aziendali siano contrari a qualsiasi canone di ragionevolezza**. In pratica trattasi del delicato problema dell'economicità della conduzione dell'attività svolta, non essendo ammessi comportamenti del tutto anomali e non credibili. In particolare, la Suprema Corte ribadisce che l'accertamento fondato sullo scostamento dei ricarichi praticati può essere condiviso quando la difformità tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto riscontrato nel relativo settore di appartenenza raggiunga livelli di **abnormità** ed irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di attendibilità. Ciò in quanto le medie di settore rappresentano soltanto una "regola d'esperienza", non costituendo un *"fatto noto, storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, il fatto ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di dati"*. Le conclusioni della Corte di Cassazione sono inequivocabili:

- la media di settore è **utilizzabile quando sussista uno scostamento rilevante**;

- in alternativa, sono necessari ulteriori elementi incidenti sull'attendibilità della dichiarazione del contribuente e tali da far configurare il ricorrere dei parametri di **gravità, precisione e concordanza** alle presunzioni utilizzate dall'ente accertatore.

Fissati tali assunti, nel caso specifico i Supremi Giudici evidenziano le carenze della decisione di secondo grado, che non analizza il grado di "abnormità" dello scostamento e nemmeno prende in considerazione le argomentazioni difensive del contribuente. Questi infatti aveva tra l'altro dimostrato di essere membro della Commissione Edilizia del comune di riferimento con conseguente limitazione allo svolgimento dell'attività professionale, nonché di fruire già di un trattamento pensionistico con dunque minore impegno lavorativo.

La Corte di Cassazione aderisce in pieno ai richiamati assunti, evidenziando da un lato l'assenza del rilevante scostamento e dall'altro il non ricorrere di elementi di gravità, precisione e concordanza tali da consentire l'accertamento. Anzi, non solo sottolinea che gli argomenti avanzati dal contribuente in sede difensiva **dimostrano un minor impiego lavorativo**, ma esprime anche un importante principio circa la procedura di adesione, sottolineando che a nulla rileva la circostanza che il contribuente avesse inizialmente deciso di aderire alla proposta dell'Ufficio di abbattere l'imponibile al 50%: proprio **il mancato perfezionamento della procedura di adesione priva di qualsiasi pregio giuridico quanto accaduto nel relativo svolgimento**.

L'assunto non è di poco conto, posto che in tante circostanze la strada dell'adesione è espletata anche per "sondare" eventuali soluzioni economicamente convenienti, a prescindere dalla concreta valutazione degli accaduti: soltanto se si considerano i costi di un lungo contenzioso è evidente che un cospicuo abbattimento delle imposte e delle connesse sanzioni potrebbe far propendere, seppur a malincuore, per una soluzione di comodo. Ma in caso di ripensamento **non nasce nessun vincolo** al contenzioso successivo: il contribuente potrà tranquillamente dimostrare le proprie ragioni ed ottenere soddisfazione.

IVA

I criteri di territorialità dei servizi digitali nei rapporti B2B e B2C

di **Marco Peirola**

La recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 75 del 28 agosto 2015 ha confermato che, per le operazioni di commercio elettronico diretto, il luogo impositivo è quello in cui il cliente risulta stabilito, sia che agisca come "*business*" che come "*consumer*".

Ciò nondimeno risulta utile riepilogare i criteri di territorialità applicabili, a partire dal 1° gennaio 2015, alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici anche alla luce dei criteri presuntivi definiti dal Reg. UE n. 282/2011.

Il D.Lgs. n. 42/2015, modificando l'art. 7-*sexies*, comma 1, lett. f) e g), del D.P.R. n. 633/1972, ha previsto che sono **imponibili ai fini IVA in Italia**, se rese a **committenti che non agiscono in veste di soggetti passivi** d'imposta:

- le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero (lett. f);
- le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero, sempreché tali prestazioni siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea (lett. g).

Ai fini del coordinamento della nuova disciplina, il citato D.Lgs. n. 42/2015 ha inoltre **abrogato** le lett. h) e i) del primo comma dell'art. 7-*septies* del D.P.R. n. 633/1972.

Le modifiche recepiscono l'art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE, il quale ha riscritto l'art. 58 della Direttiva n. 2006/112/CE in modo da garantire – attraverso l'applicazione dell'IVA nello Stato membro del committente – che i servizi in esame siano tassati nel **luogo di effettivo consumo**.

Sempre sul piano comunitario, dal 1° gennaio 2015 è stato riformulato anche l'art. 59-*bis* della Direttiva n. 2006/112/CE, in base al quale è ora previsto che, al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare:

- il luogo delle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, situato all'interno del loro territorio, come se fosse situato al di fuori dell'Unione europea qualora l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione dei servizi abbiano luogo **al di fuori dell'Unione** (lett. a);
- il luogo delle prestazioni dei medesimi servizi, situato al di fuori dell'Unione europea,

come se fosse situato all'interno del loro territorio qualora l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione abbiano luogo **all'interno del loro territorio** (lett. b).

Come si desume dal citato art. 7-*sexies*, comma 1, lett. f) e g), del D.P.R. n. 633/1972, il legislatore nazionale ha esercitato, con esclusivo riferimento ai servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, la facoltà prevista dalla lett. a) dell'art. 59-*bis* della Direttiva n. 2006/112/CE, avendo escluso da imposizione le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione quando il loro utilizzo, da parte del committente italiano, avviene al di fuori dell'Unione europea. Di conseguenza, la territorialità delle prestazioni di servizi fornite per via elettronica resta "agganciata" al domicilio e alla residenza del committente che non agisce in qualità di soggetto passivo.

Dal descritto quadro normativo si evince che, anche dal 1° gennaio 2015, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei **rapporti "B2B"** continuano ad essere territorialmente rilevanti in Italia se il cliente opera nell'esercizio d'impresa, arte o professione, cioè in applicazione dell'art. 7-*ter*, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

Anche se, a seguito delle modifiche novellate dal D.Lgs. n. 42/2015, le regole territoriali applicabili ai servizi "B2C" sono state equiparate a quelle relative ai servizi "B2B", resta imprescindibile individuare il **luogo di localizzazione del cliente non soggetto passivo** ed, in proposito, assumono particolare rilevanza le **presunzioni** contenute nell'art. 13-*bis* del Reg. UE n. 282/2011, nonché quelle definite:

- dall'art. 24 del Reg. UE n. 282/2011, in caso di **pluralità di luoghi di stabilimento**;
- dagli artt. 24-*bis*, 24-*ter*, 24-*quinqüies* e 24-*septies* del Reg. UE n. 282/2011, nel caso in cui il luogo di stabilimento, l'indirizzo permanente o la residenza abituale sia **impossibile da determinare o non si possa determinare con certezza** (si veda il [contributo](#) dello scorso 20 luglio).

Rinviando l'esame delle presunzioni di localizzazione di cui agli artt. 13-*bis* e 24 del Regolamento ad un successivo contributo, occorre ricordare che, alla luce delle nuove regole territoriali, altrettanto imprescindibile è l'esigenza di verificare lo **status del committente** in modo da individuare il soggetto tenuto ad assolvere l'imposta nel Paese di consumo e ad adempiere ai connessi obblighi "formali".

Anche a questo riguardo, per determinare la qualifica del destinatario delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, è necessario ricorrere ai **criteri presuntivi** definiti dall'art. 18 del Reg. UE n. 282/2011 (si veda il [contributo](#) dello scorso 27 luglio).

DICHIARAZIONI

La regolarizzazione del codice attività nel modello Unico

di **Federica Furlani**

All'atto di apertura di una nuova attività con richiesta della partita Iva ogni contribuente deve comunicare all'Agenzia delle Entrate la tipologia di attività che intende svolgere, identificandola nell'ambito dei **codici attività** indicati nella tabella di "Classificazione delle attività economiche – ATECO 2007".

Tale codice dovrà essere poi riportato nei vari atti/dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate, permettendo di stabilire la categoria di pertinenza dell'attività ai fini fiscali e statistici e identificando il corretto Studio di Settore applicabile a ciascun contribuente.

E' chiaro che se dopo l'apertura della partita Iva **l'attività viene variata**, è necessario darne comunicazione presentando la dichiarazione di variazione (Modd. AA9/11- AA7/10) dei **dati** comunicati nel documento di inizio attività, ai sensi dell'art. 35, co. 3, DPR 633/1972.

Tale adempimento deve essere eseguito **entro trenta giorni** che decorrono da quando si verifica il fatto che ha dato luogo alla variazione del tipo di attività svolta.

Per l'omessa presentazione delle dichiarazioni di variazione dei dati si applica una **sanzione da Euro 516 a Euro 2.064**.

C'è però la possibilità di **sanare l'omessa o l'errata comunicazione** della variazione del codice attività avvenuta nel corso del periodo di imposta, **indicando nel modello Unico** (in particolare nei modelli per gli studi di settore e nei quadri RF, RG o RE) il codice corretto, e provvedendo inoltre, entro il termine di presentazione del modello Unico, a comunicare la variazione all'Amministrazione finanziaria.

Il prossimo **30 settembre** scade pertanto il termine per sanare la tipologia di violazioni descritte commesse nel corso del 2014, senza incorrere nelle sanzioni previste, in quanto trova applicazione la **causa di non punibilità di cui all'art. 6, co. 5-bis, D.Lgs. 472/1997**, che stabilisce che *"Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo"*.

Infatti, una volta che la violazione è regolarizzata mediante la indicazione in Unico e la variazione dati effettuata all'ufficio finanziario, essa non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Il medesimo rimedio si può utilizzare quando, in sede di compilazione degli studi di settore nel caso di esercizio di più attività, ci si accorga che **l'attività prevalente è variata** rispetto a quella comunicata.

Come noto gli studi di settore si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, un’attività per la quale risulta approvato uno studio di settore, dove per “**attività prevalente**” si intende l’attività dalla quale è derivato, nel corso del periodo d’imposta, il **maggiore ammontare di ricavi o di compensi**.

La prima operazione da effettuare nel caso di svolgimento di più attività economiche sarà, dunque, quella di determinare l’attività prevalente svolta dal contribuente, e può succedere che nel corso del periodo di imposta un’attività che nell’esercizio precedente non era prevalente lo sia diventata, in quanto ha dato origine al maggiore ammontare di ricavi.

Anche tale variazione deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria con la procedura di cui sopra e può essere sanata entro il prossimo 30 settembre.

In relazione alla possibilità di regolarizzare i **codici relativi ad attività secondarie** non comunicate all’Agenzia, la **risoluzione 112/E del 6 luglio 2001** ha precisato che la **sola presentazione del modello di variazione dati** entro il termine di presentazione del modello Unico, sia sufficiente a regolarizzare la posizione del contribuente, senza applicazione di sanzioni. In tal caso, infatti, non è possibile indicare il codice anche nel modello di dichiarazione dei redditi in quanto nella stessa non è previsto un campo apposito dedicato alle attività non prevalenti.

CONTENZIOSO

Avviso nullo se emesso prima dei 60 giorni

di **Luigi Ferrajoli**

Il dibattito sul tema delle **garanzie procedurali** a favore del contribuente nella **fase pre-contenziosa** è sempre acceso.

Con la **sentenza n. 11088/2015**, la Cassazione ha ribadito che l'atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell'Ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di sessanta giorni di cui all'art.12, co.7, L. n.212/00 è illegittimo per **violazione della disciplina del contraddittorio endoprocedimentale**, anche qualora la notifica al contribuente sia stata effettuata dopo tale scadenza ed anche nell'ipotesi in cui tra la **consegna del pvc e l'emissione dell'atto impositivo** il contribuente non abbia presentato osservazioni e richieste.

Nella fattispecie in commento, l'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva annullato un **avviso di accertamento emesso senza il rispetto del termine dilatorio di cui all'art.12, co.7, L. n.212/00**, rilevando che la verifica fiscale presso i locali della società contribuente si era conclusa il 22.9.10 mentre l'avviso di accertamento era datato 18.11.2010, a nulla rilevando che il medesimo fosse stato spedito dall'Ufficio il 23.11.2010 e ricevuto dal contribuente il 25.11.2010.

L'Amministrazione finanziaria nel ricorso ha eccepito, tra l'altro, che, ai fini del rispetto del predetto termine, **la data da considerare era quella della notifica dell'avviso** e non quella della sua sottoscrizione.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso sulla base di un'interessante interpretazione del testo dell'art.12, co.7, L. n.212/00 **alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente sull'argomento**.

Nella pronuncia i giudici hanno infatti rilevato che la questione di diritto oggetto del giudizio era stata già affrontata dalla medesima Corte con le **sentenze n.15648 e n.25118 del 2014**.

Con la prima, la Cassazione aveva ritenuto legittimo un atto impositivo formato e sottoscritto prima della scadenza del termine *de quo* ma notificato dopo, affermando che **l'inosservanza di tale termine postula la notifica dell'atto impositivo al destinatario** o, in ogni caso, la sua avvenuta conoscenza legale da parte di quest'ultimo; ciò in quanto l'atto, prima della notifica, resterebbe nella **sfera interna dell'Amministrazione** risultando inidoneo a costituire esercizio della potestà impositiva.

Con la successiva sentenza n.25118/14 la Cassazione aveva affermato che, poiché nel caso di

specie non risultava che il contribuente avesse presentato all'Ufficio osservazioni o richieste nel termine di sessanta giorni dalla consegna del pvc, **il mancato rispetto del contraddittorio anticipato non aveva determinato alcun concreto pregiudizio** all'esercizio dei mezzi di tutela accordati dall'ordinamento, cosicché il contribuente doveva giudicarsi **carente di interesse concreto** alla censura proposta.

Nella sentenza n.11088/2015, i Giudici hanno acutamente rilevato **un'incompatibilità tra i percorsi argomentativi seguiti dalle due precedenti sentenze**: invero la sentenza n.25118, contrariamente a quanto statuito nella sentenza n.15648, aveva espresso implicitamente il principio secondo cui al contribuente che, nel tempo intercorso tra la sottoscrizione dell'atto impositivo e il decorso del sessantesimo giorno dalla consegna del verbale di verifica, abbia presentato all'Ufficio osservazioni o richieste, deve essere riconosciuto **l'interesse a far valere in giudizio il mancato rispetto del termine** dilatorio in questione.

Il Collegio ha quindi condiviso l'assunto, implicito della sentenza n.25118/14, secondo cui l'espressione *"l'avviso di accertamento non può essere emanato"*, di cui all'art.12, co.7, L. n.212/00 **non può essere intesa come equivalente** a *"non può essere notificato o, comunque altrimenti portato a conoscenza legale del contribuente"*.

Ciò, sia perché **la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo** di imposizione tributaria (cosicché, quando l'atto impositivo viene notificato, è già esistente e perfetto, quindi è già stato "emanato"), sia perché ancorare il rispetto della prescrizione di cui alla norma in esame al momento in cui l'atto viene sottoscritto **risulta più rispettoso della ratio della disposizione posta a garanzia del contraddittorio procedimentale** e che consente al contribuente di far valere le proprie ragioni nel momento stesso in cui la volontà dell'Amministrazione si forma, **quando l'atto impositivo è ancora in fieri**.

Pertanto, secondo i giudici, l'Ufficio deve attendere il decorso del termine previsto dalla legge per la formulazione delle osservazioni e richieste del contribuente **prima di chiudere il procedimento di formazione dell'atto**, ossia prima che lo stesso venga redatto in forma definitiva e, quindi, datato e sottoscritto dal funzionario che ha il potere di adottarlo.

IVA

Titoli abilitativi edilizi e regime IVA

di **Cristoforo Florio**

L'art. 10, n. 8 *bis*, del d.p.r. n. 633/72 prevede che le **cessioni di fabbricati abitativi** (categoria catastale A, con esclusione della categoria A/10) posseduti dall'impresa che ha eseguito sui predetti immobili **interventi edilizi di "livello superiore"** sono **obbligatoriamente assoggettate ad IVA** fino al compimento di un **quinquennio dalla data di ultimazione dei lavori**. Successivamente ai cinque anni, le predette cessioni sono esenti da IVA, salvo che l'impresa che abbia operato l'intervento edilizio non **opti per l'applicazione volontaria dell'imposta**.

Inoltre, la distinzione tra lavori edilizi "pesanti" e "leggeri" assume rilievo ai fini della possibilità di optare per l'applicazione del regime di imponibilità IVA nella locazione immobiliare dei fabbricati abitativi, prevista **solo nel caso in cui a locare l'immobile sia la medesima impresa** che ha posto in essere sullo stesso **l'intervento edilizio di "livello superiore"** (fatta eccezione per l'*housing* sociale che consente l'opzione per l'IVA anche al soggetto non ristrutturatore).

Diviene dunque fondamentale comprendere quali siano gli interventi edilizi che determinano l'applicazione dell'IVA in via obbligatoria/opzionale in sede di cessione/locazione dell'immobile abitativo.

Il richiamato art. 10 del d.p.r. n. 633/72 dispone per l'applicazione obbligatoria dell'IVA relativamente alle cessioni infraquinquennali di fabbricati che siano stati interessati dagli **interventi di cui all'art. 3, co. 1, lettere c), d) ed f), del d.p.r. n. 380/01** (cd. "Testo Unico dell'Edilizia). Trattasi, in particolare, degli interventi di **restauro e risanamento** conservativo (lett. c), di **ristrutturazione edilizia** (lett. d) e di **ristrutturazione urbanistica** (lett. f).

Diversamente dicasi, invece, per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del citato art. 3, co. 1, ovvero la manutenzione ordinaria (lett. a) e quella straordinaria (lett. b), che non consentono di attribuire al soggetto che ha eseguito i lavori la qualifica di "ristrutturatore" ai fini IVA, con la conseguenza che l'impresa che abbia eseguito solo tali interventi "minori" sul fabbricato abitativo non potrà applicare l'IVA in fase di compravendita (neanche in via opzionale), dovendo necessariamente **alienare l'immobile in regime di esenzione**.

Cosa si intende, dunque, per "manutenzione ordinaria" e "manutenzione straordinaria"? Quando un determinato tipo di intervento appartiene alla categoria della manutenzione straordinaria piuttosto che a quella della ristrutturazione edilizia?

Da un punto di vista pratico, questa operazione **non è sempre di agevole soluzione**. Da un lato,

infatti, l'interprete tributario deve cimentarsi con la normativa amministrativa dettata in materia di edilizia, piena di contenuti tecnici generalmente appannaggio di geometri, architetti e ingegneri; dall'altro, la legislazione nazionale di cui al citato Testo Unico dell'Edilizia è **integrata dalla regolamentazione dettata a livello regionale**, con la conseguente necessità di verificare quanto disposto anche sul territorio locale.

A seguito dei diversi interventi legislativi succedutisi nel tempo (l'ultimo è il D.L. n. 133/2014) il sistema dei **titoli abilitativi in edilizia** risulta, attualmente, così riassumibile: 1) attività edilizia libera (**AEL**); 2) Comunicazione di inizio attività (**CIL**) e comunicazione di inizio attività asseverata (**CILA**); 3) Segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**); 4) Dichiarazione di inizio attività (**DIA**) e 5) Permesso di costruire (**PDC**).

L'AEL riguarda, in generale, gli interventi di **manutenzione ordinaria** negli edifici. Nei casi in cui può essere attuata non è necessario alcun titolo abilitativo, fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle altre norme di settore relative ai lavori da effettuare (es. norme antisismiche, antincendio, ecc.). Sono esempi di manutenzione ordinaria: la **sostituzione delle pavimentazioni interne**, la manutenzione delle scale interne, la sostituzione dei sanitari, la riparazione di impianti elettrici e di riscaldamento, eccetera.

La CIL riguarda, invece, **interventi temporanei o i modesti interventi di manutenzione** che "impattano" sulla parte esterna degli immobili (pavimentazioni e finiture esterne, vasche di raccolta delle acque, pannelli solari e fotovoltaici). Nei casi in cui la CIL non sia più sufficiente, in quanto – ad es. – bisogna intervenire mediante **interventi di manutenzione straordinaria** (sempre che tali interventi di manutenzione straordinaria non riguardino le parti strutturali degli edifici, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici, nel qual caso è necessaria la SCIA), occorre utilizzare lo strumento della **CILA**; in tale ipotesi, sarà necessario l'intervento di un **tecnico abilitato**, che elaborerà un progetto ed "assevererà", sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alla normativa statale e regionale, alla normativa di settore, eccetera.

Per comprendere, invece, quali siano gli interventi soggetti a SCIA è necessario tenere ben presente che mentre sono stati puntualmente individuati gli interventi che devono essere realizzati con gli altri titoli abilitativi (AEL, CIL, CILA, PDC) o che afferiscono alla DIA, per quanto riguarda la SCIA non esiste un elenco altrettanto preciso e tassativo. Si può quindi affermare che tale strumento ha assunto un carattere generale e residuale rispetto agli altri titoli abilitativi; in altri termini, **ogni qualvolta gli interventi edilizi da realizzare non appartengono all'AEL e/o non sono stati assoggettati dalle leggi ad altri titoli abilitativi specifici è necessario utilizzare lo strumento della SCIA**.

La DIA risulta essere uno strumento ancora vigente e si può applicare in tutti i casi in cui le norme nazionali o regionali ne hanno previsto la sostituzione o l'alternatività al PDC.

Da ultimo il **PDC è obbligatorio per gli interventi di nuova costruzione**, per quelli di

ristrutturazione urbanistica e per quelli di **ristrutturazione edilizia** che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti.

Alla luce di quel che precede, si può dunque ricavare la seguente regola generale: solo **la presenza di una SCIA, di una DIA o di un PDC** potranno denotare l'effettuazione di un intervento di **ristrutturazione di "livello superiore"**, salvo ulteriori e più approfondite indagini da effettuarsi, caso per caso, in merito al titolo edilizio utilizzato. Pertanto, solo a seguito dell'utilizzo di tali titoli edilizi su un fabbricato abitativo da parte dell'impresa proprietaria si verrà a determinare **l'applicazione obbligatoria dell'IVA in fase di rivendita entro il quinquennio** e l'applicazione opzionale dell'IVA oltre tale lasso di tempo. In presenza, invece, di interventi edilizi "minori" l'impresa sarà obbligata, come già specificato, alla cessione in esenzione da IVA, con tutte le **possibili conseguenze in termini di detraibilità dell'IVA sugli acquisti a seguito della variazione del pro-rata**.

Da ultimo, si vuole evidenziare in questa sede che il D.L. n. 133/2014 (cd. "Decreto Sblocca Italia) ha, tra gli altri, modificato la definizione di "manutenzione straordinaria", intervenendo così indirettamente anche sulla disciplina IVA delle cessioni di fabbricati abitativi. La normativa testé citata ha sostanzialmente **allargato le ipotesi di "manutenzione straordinaria"**, ampliando – di fatto – le fattispecie di cessione di fabbricati abitativi in esenzione da IVA. Nelle ipotesi di cui all'art. 3, lett. b), del d.p.r. n. 380/2001 (e, quindi, nelle opere di **manutenzione straordinaria**), rientrano – infatti – anche **i frazionamenti o gli accorpamenti di unità immobiliari** con opere e con aumento di carico urbanistico, purché **non sia modificata la volumetria complessiva** degli edifici e si **mantenga l'originaria destinazione d'uso**. La fascia delle opere di manutenzione straordinaria è stata pertanto ampliata, accogliendo anche le modifiche di volumi e superfici delle singole unità immobiliari, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici interessati e che ne sia mantenuta l'originaria destinazione d'uso. Qualora l'intervento di aumento o riduzione delle unità immobiliari interessi, invece, le strutture esso sarà attuabile con SCIA, con tutto quello che ne consegue in termini del **regime IVA applicabile** in fase di compravendita del fabbricato abitativo.

BACHECA

L'inquadrimento dei collaboratori del terzo settore alla luce del Jobs Act

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

Il seminario, programmato prima dell'inizio delle attività dei vari enti del terzo settore, si propone l'obiettivo di verificare, alla luce della riforma complessiva sui rapporti di lavoro, se modificare e cosa debba essere modificato dei rapporti che le varie associazioni hanno con le risorse umane che operano per loro conto.

L'obiettivo è quello di rendere applicative per il mondo del terzo settore, le novità introdotte con il Jobs act. Verranno forniti anche esempi pratici di quali potrebbero essere i nuovi inquadramenti e i nuovi contratti da concludere con gli operatori delle associazioni.

SEDI, ORARIO E DATE

Ancona 14.30 – 18.00	29/09/2015
Milano 14.30 – 18.00	24/09/2015
Napoli 09.30 – 13.00	02/10/2015
Padova 14.30 – 18.00	22/09/2015
Roma 14.30 – 18.00	01/10/2015
Torino 09.30 – 13.00	25/09/2015
Verona 09.30 – 13.00	22/09/2015

PROGRAMMA

LE PRESTAZIONI VOLONTARIE

La gratuità delle prestazioni degli associati delle organizzazioni di volontariato

La possibilità di riconoscere compensi ai c.d. “volontari”. Il limite del lucro indiretto

Le coperture assicurative obbligatorie dei volontari

Gli adempimenti ai fini della sicurezza sul lavoro

I rimborsi spese

?

LE PRESTAZIONI RETRIBUITE A CARATTERE ASSOCIATIVO

Confini tra rapporto di lavoro e prestazione a carattere associativo

LE PRESTAZIONI “ATIPICHE”

Le prestazioni dilettantistiche dei collaboratori di cori, bande e filodrammatiche

L'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica

Le collaborazioni amministrativo – gestionali in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Aspetti fiscali e previdenziali

LE COLLABORAZIONI RETRIBUITE

Le prestazioni autonome e subordinate in favore dei soggetti del terzo settore

Le novità del Jobs act per il non profit

In particolare l'inquadramento dei docenti dei corsi delle scuole musicali, dei laboratori teatrali

CORPO DOCENTE

Guido Martinelli – Avvocato

Ernesto Russo – Avvocato